

# CRITERI DI ASSIMILABILITÀ

## Art. 1 “Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti”

1. In attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell’art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ai fini della raccolta sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i **rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per *qualità* e *quantità*, secondo quanto stabilito all’art. 42 del presente Regolamento.
2. Il Produttore di rifiuti “assimilati agli urbani” che rientra nei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione potrà comunque provvedere autonomamente ad avviare al recupero tali rifiuti con Ditte esterne; in tal caso, qualora previsto dal Regolamento per la disciplina e l’applicazione del Tributo sui Rifiuti e Servizi, potrà essere *eventualmente* adottata una riduzione del suddetto tributo (TARES).
3. E’ garantita la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, attraverso l’ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

## Art. 2 “Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi”

1. Sono **rifiuti speciali** assimilabili agli **urbani** “per qualità” i rifiuti non pericolosi aventi le caratteristiche indicate al punto 1.1.1. della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, ovvero che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:
  - imballaggi primari (di carta, cartone, plastica, vetro, legno, metallo e simili), purché raccolti in maniera differenziata;
  - contenitori vuoti (cassette legno e plastica, fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
  - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
  - paglia e prodotti di paglia;
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelli e similpelle;
  - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
  - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
  - frazioni oggetto di raccolta differenziata (rifiuti di carta, cartone, plastica, legno, metallo e

simili, vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo);

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (“umido”);
- rifiuti biodegradabili (“verde”);
- oli e grassi commestibili;
- ingombranti;
- rifiuti urbani non differenziati (cd, secco non riciclabile).
- moquettes, linoleum (privo di fibre di amianto), tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- frammenti e manufatti di **stucco** e di gesso essiccati;
- pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili);
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina e simili;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- cavi o materiale elettrico;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
- rifiuti derivanti dall’attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento e/o da sistemi di grigliatura della depurazione delle acque reflue (vaglio);
- in generale, **rifiuti non pericolosi**, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti a uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori, locali pubblici), sempre e comunque assimilabili, come previsto nei punti a) e b), comma 2, art. 184 del D.Lgs 152/06;
- rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto rientranti nel circuito della raccolta differenziata;
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche e rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizioni (sempre e esclusivamente di provenienza domestica), entro i limiti di quantità previsti dal regolamento per il funzionamento dei centri di raccolta;
- gli sfalci e le potature derivanti da attività di manutenzione di aree verdi e giardini, effettuate da parte di ditte specializzate esclusivamente presso le utenze domestiche; a queste ultime è fatto obbligo di sottoscrizione di apposita dichiarazione del servizio che è stato loro erogato da tali Ditte (queste Ditte hanno facoltà di ritirare presso il Comune una o più copie del modulo prestampato della suddetta dichiarazione da consegnare all’utenza da loro servita);

2. Ai fini dell’assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 20 03 07) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l’esclusione degli scarti di lavorazione e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- materassi e cuscini;
- poltrone e divani;

- sedie e altri mobili in materiali compositi;
- tapparelle e suppellettili;
- teli plastificati;
- tubi e cassette;
- grandi pezzi di polistirolo;
- valigie;
- tendaggi, tappeti e moquette;

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

3. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come oli e grassi commestibili sono compresi solo quelli provenienti dalle utenze domestiche e dalle mense comunali, quali ad esempio le scolastiche.

4. Ai fini dell'assimilazione i materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:

a. *non* devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;

b. devono presentare compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/trattamento specifico;

c. *non* devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, ad esempio:

- i. consistenza non solida;
- ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- iii. fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- iv. eccessiva polverulenza.

d. *non* devono appartenere al seguente elenco:

- i. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
- ii. rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi, eccedenti i limiti previsti dal Regolamento per il funzionamento dei centri di raccolta;
- iii. rifiuti di imballaggi terziari;
- iv. **rifiuti speciali pericolosi**;
- v. **rifiuti speciali** originati da attività agricole e agro-industriali;
- vi. **rifiuti speciali** originati da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e da attività di servizio;
- vii. rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti e depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, con eventuale verifica/esclusione di quanto raccolto dalle griglie a monte degli impianti di depurazione comunali (sfioratori a servizio delle fognature comunali comprese);
- viii. i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico, qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione /manutenzione e le

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer, ecc.);

ix. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

x. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, compresi gli pneumatici giunti a fine vita;

xi. i rifiuti da attività sanitarie (farmaci, rifiuti derivanti da medicazioni, attività diagnostiche, terapeutiche, ecc..) fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 15/07/2003 (sono assimilabili i rifiuti provenienti da attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti a esclusione dei reparti con pazienti affetti da malattie infettive, e i materiali recuperabili quali contenitori in vetro di farmaci, materiale metallico non ingombrante, materiali ingombranti purché sterilizzati se necessario).

e. I **rifiuti speciali** che si formano nelle attività produttive seguono invece la seguente disciplina:

- le singole attività produttive presentano all'Amministrazione Comunale una dichiarazione, sulla base di apposito modello messo a disposizione dall' Ufficio, indispensabile per determinare l'assoggettabilità a TARES in virtù dei criteri qualitativi e quantitativi, nella quale devono specificare:
  - le attività svolte,
  - i rifiuti che sono originati dall'esercizio di dette attività, elencando i CER che si sono attribuite per classificare tali rifiuti (a tale dichiarazione è possibile allegare, sempre da parte dell'impresa, eventuali analisi merceologiche sui rifiuti prodotti),
  - le superfici sulle quali sono svolti i processi produttivi (interne ed esterne), compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti;
- l'Amministrazione Comunale, sulla base di detta dichiarazione, stabilisce quali rifiuti assimilare agli urbani, determinando quindi le superfici tassabili, compresi i magazzini, nei quali hanno origine i rifiuti che si è scelto di assimilare;

5. L'assimilabilità ai rifiuti urbani "per quantità" dei **rifiuti speciali** che già presentino i criteri "di qualità" di cui ai commi precedenti viene stabilita e variata, sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta, ovvero sulla base della compatibilità di gestione dei rifiuti stessi con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio.

Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le soglie quantitative sono definite in relazione alla produzione annua per unità di superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati, concordate con il Gestore del Servizio.

Tale criterio consente dunque di definire un coefficiente di produzione dei rifiuti di ciascuna attività produttiva, calcolato in conformità al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di cui al D.P.R. 158/99, il cui valore massimo è fissato in:

$$180 \text{ kg/m}^2 \times \text{anno} \text{ (} 0,60 \text{ kg/m}^2 \times \text{giorno)}.$$

I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati **rifiuti speciali**, e non potranno pertanto essere assimilati agli urbani.

Il Comune si riserva comunque la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla prossima determinazione da parte del Ministero dell'Ambiente dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani.

6. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a. autosmaltimento dei rifiuti;

- b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera;
- d. tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che l'Amministrazione Comunale si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000.

7. La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a. in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- b. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

8. Determinati rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere anche conferiti al Centro di Raccolta Comunale, con le modalità definite nel **Titolo 7** del presente Regolamento e nelle quantità massime che sono indicate nell'**Allegato A** del Regolamento (che stabilisce le soglie quantitative massime per il conferimento di determinate tipologie di rifiuti al Centro di Raccolta).

In accordo al D.M. 8/4/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009, l'Amministrazione Comunale si riserva di decidere i CER, ovvero le tipologie di rifiuti urbani e assimilati che possono essere conferiti al Centro di Raccolta, sulla base delle caratteristiche e delle dotazioni del Centro stesso.

9. Non sono comunque assimilabili agli urbani i rifiuti di cui non sia ammesso lo smaltimento in discariche di I categoria, anche se non pericolosi.

10. I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni sono normati dal Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e Servizi (TARES).

### **Art. 3 "Rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani: raccolta e smaltimento"**

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato (tramite stipula di contratti con ditte specializzate);
2. L'Amministrazione Comunale può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori e del caso da realizzarsi sulla base di apposita convenzione tra Azienda e Comune/Gestore.